

L'analisi della base informativa guida la valutazione

L'esperto deve cercare riscontri sull'indipendenza della fonte dell'informazione

/ Nicola AGNOLI e Martino ZAMBONI

La prima fase del processo di valutazione previsto dai Principi italiani di valutazione (PIV) per giungere ad un giudizio informato di valore è la costruzione e l'apprezzamento della **base informativa**, ovvero l'attività di raccolta e analisi di tutte le informazioni necessarie alla stima di un'azienda tenuto conto della tipologia di incarico, della finalità della valutazione e della configurazione di valore adottata.

I PIV dedicano otto principi alla base informativa, precisandone le caratteristiche e fornendo istruzioni operative a supporto dell'attività dell'esperto. Va infatti considerato che costruzione e analisi della base informativa possono condizionare le scelte relative alle successive fasi del processo di valutazione. Ad esempio, nella stima del valore intrinseco di una start up in presenza di scarsa affidabilità dell'informazione prospettica, l'esperto potrebbe adottare come soluzione principale la metodica del costo rispetto a quella dei flussi di risultati attesi.

Per il principio I.5.4 si possono classificare gli **input** della base informativa rispetto a: tempo (informazione storica, corrente e prospettica); data di valutazione e della relazione di stima (informazione disponibile alla data di valutazione e informazione relativa ad eventi accaduti dopo la data di valutazione o disponibile solo successivamente); accessibilità (informazione privata o pubblica); fonte (informazione interna o esterna); completezza (informazione completa o incompleta).

Il principio I.5.1 definisce le principali **caratteristiche** della base informativa, che deve essere ragionevolmente obiettiva e completa, e le attività di verifica che l'esperto è chiamato a compiere. Nel valutare l'obiettività delle informazioni raccolte, l'esperto deve considerare la tipologia dell'incarico, la finalità della valutazione e la rilevanza dell'informazione sui risultati della stima. È necessario, poi, ricercare riscontri sull'indipendenza della fonte dell'informazione rispetto a committente e utilizzatore finale e sull'esistenza di asimmetria fra informazione privata e pubblica, oltre a verificare se l'informazione è di dominio pubblico. Se tali riscontri dovessero mancare, l'esperto dovrà illustrare e motivare le ragioni che giustificano comunque l'affidabilità della stima che si fonda su tali dati.

In merito alla **completezza** della base informativa, i PIV prevedono che l'esperto acquisisca tutta l'informazione rilevante ragionevolmente reperibile a un costo coerente con la tipologia di incarico ricevuto, tenuto conto di una struttura organizzativa adeguata all'incarico. Se i costi per garantire la completezza della base informativa sono incompatibili con il compenso proposto, l'esperto deve rifiutare l'incarico. Deve farlo anche se i tempi a sua disposizione per acquisire la base

informativa necessaria non sono adeguati.

I PIV si soffermano anche sulla **differenza** tra la **completezza** della base informativa e quella di una particolare informazione quale input della base informativa. Un'informazione non è completa se è limitata in alcune sue componenti, come accade per piani aziendali che contengono una previsione dei flussi di cassa o reddito ma non sviluppano la situazione patrimoniale dell'impresa. Una base informativa è incompleta, invece, quando mancano informazioni rilevanti per poter esprimere un giudizio informato di valore.

Completata l'attività di raccolta e acquisizione degli input della base informativa, l'esperto è chiamato ad analizzare tutte le informazioni con spirito critico. Deve verificare l'adeguatezza della base informativa rispetto alla tipologia di incarico, valutare la sua plausibilità in base a esperienza professionale, conoscenze e buon senso, accertare che sia formata dai migliori elementi ragionevolmente attendibili alla data di valutazione ed individuare eventuali limitazioni, che possono essere non rilevanti, rilevanti o gravi in relazione all'affidabilità del risultato della stima.

Se le limitazioni non sono rilevanti l'esperto deve esplicitarle nella propria **relazione** spiegando le ragioni per le quali ritiene il giudizio di valore comunque affidabile. Se sono rilevanti, dovrà dichiarare che il giudizio di valore non può essere una valutazione bensì un parere valutativo e precisare le informazioni alle quali non ha avuto accesso e le conseguenze sulla stima. In presenza di limitazioni gravi, che non consentono di esprimere un parere valutativo, l'esperto dovrà rinunciare all'incarico.

L'esperto deve esercitare il suo spirito critico anche sui risultati dell'**attività di altri specialisti** utilizzati nella valutazione, con la verifica dell'impianto valutativo che lo specialista ha utilizzato, della credibilità e affidabilità delle informazioni utilizzate e del suo profilo di competenze. Deve anche verificare la coerenza della configurazione di valore e del criterio di valutazione utilizzati dallo specialista con quelli propri, oltre che degli altri parametri valutativi (prospettiva di valutazione, presupposto di valutazione in funzionamento o liquidazione e unità di valutazione).

Per il principio I.5.7, infine, l'attività di analisi della base informativa condotta dall'esperto deve essere necessariamente coerente con la **metodica valutativa** scelta, la configurazione di valore ricercata e la finalità della stima. Anche nel parere valutativo l'esperto deve giudicare la coerenza fra input valutativi ricevuti e dati autonomamente raccolti, in quanto necessaria a garantire un risultato ragionevole anche se fondato su un processo valutativo limitato (principio I.5.3)